

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1070-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BETTIOL)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

---

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1970

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo del quale si chiede la ratifica, ed al quale la 3<sup>a</sup> Commissione si è unanimemente dichiarata favorevole, si inserisce in un accordo precedente concluso fra l'Italia e la Germania, e precisamente nella convenzione del 31 ottobre 1925 che regola il problema della doppia imposizione fiscale derivante dall'esercizio di imprese di navigazione marittima attribuendo l'applicazione della relativa imposta allo Stato nel quale si trova il centro effettivo dell'impresa. Questa convenzione non prevede però i redditi delle imprese di navigazione aerea. Per essi la situazione in questo momento è la seguente: in Italia la legislazione vigente in materia di imposta IGE sugli affari esenta dal pagamento del tributo « i noli e gli altri corrispettivi relativi ai servizi internazionali »; *ergo*, le entrate delle compa-

gnie aeree tedesche sono in Italia esenti completamente dall'IGE; in Germania una norma analoga non c'è, per cui le compagnie italiane sono sottoposte a tributi e a tassazioni in relazione alle loro entrate.

Con la convenzione italo-germanica che il Senato sta per ratificare si estende il regime fiscale previsto dalla convenzione del 31 ottobre 1925 anche ai redditi delle imprese di navigazione aerea, per cui ogni differenza di trattamento relativa a questi redditi viene meno rispetto ai due Stati contraenti.

L'accordo del 17 settembre 1968, nell'estendere le agevolazioni previste dalla prima convenzione alle imprese di navigazione aerea, regola anche i casi di partecipazione ad un *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

BETTIOL, *relatore*

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.